

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2796

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Disposizioni per la soluzione del contenzioso relativo al compendio demaniale di Acquedolci

Presentata il 28 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 14 agosto 1982, n. 615, il legislatore nazionale ha dato apposita regolamentazione al compendio demaniale denominato « nuovo piano regolatore di Acquedolci ». In particolare, con la predetta legge si è disposta la vendita dell'intero compendio al comune, a condizione che il comune medesimo provvedesse alla regolarizzazione dei rapporti con gli occupanti mediante il trasferimento in loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate. Il trasferimento dei singoli lotti agli occupanti era condizionato all'avvenuto assolvimento degli obblighi erariali relativi alla pregressa occupazione.

Successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 615 del 1982 molti degli occupanti hanno fatto richiesta per il trasferimento definitivo del terreno demaniale, dichiarandosi pronti alla corresponsione dell'indennità di occupazione pregressa, nonché di quella successiva alla

data di entrata in vigore della legge riportata al prezzo di vendita fissato dal legislatore. I trasferimenti ai singoli occupanti non si sono potuti perfezionare per motivi attinenti la stipula, l'approvazione e la registrazione del contratto di vendita tra il demanio dello Stato ed il comune di Acquedolci, sicché il disposto normativo ha avuto effettiva attuazione solo il 27 maggio 1997, quando la Corte dei conti ha ammesso a visto e registrazione il contratto del 23 novembre 1994 con il quale il compendio demaniale in questione è stato trasferito al comune in attuazione della predetta norma. L'occupazione del bene relativamente al periodo dal 1982 al 1994 è avvenuta solo a causa della mancata attuazione della legge da parte dell'amministrazione finanziaria che aveva l'obbligo di trasferire le aree occupate al comune affinché quest'ultimo le trasferisse agli occupanti. Pertanto, non essendo il predetto ritardo nell'attuazione della legge

imputabile agli occupanti, questi ultimi non possono essere chiamati a sopportare gli oneri connessi, consistenti nel canone di occupazione del bene demaniale protrattasi per fatti di cui non sono responsabili.

Anche dopo l'attuazione della legge con il trasferimento del bene demaniale dall'amministrazione finanziaria al comune di Acquadolci, l'amministrazione dello Stato non ha consentito di fatto il definitivo acquisto del bene demaniale occupato, richiedendo, anche per l'occupazione relativa al periodo 1982-1994, ingentissimi canoni non rapportati alle previsioni della legge n. 615 del 1982.

Non vi è dubbio che le indennità da corrispondere al demanio per l'occupazione, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 615 del 1982, devono essere calcolate con riferimento al prezzo di vendita dei beni, fissato sulla base di criteri indicati dalla legge medesima in lire 2.800 al metro quadrato, importo soggetto a rivalutazione.

Alla luce del suddetto criterio ogni occupante deve corrispondere per il periodo dal 1982 al 1994, una somma (oltre interessi e rivalutazione) calcolata con riferimento al valore attribuito al bene sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 615 del 1982; in aggiunta ai canoni da corrispondere per il periodo di occupazione precedente (1979-1981), da calcolare se-

condo il valore venale del bene stante che, nel predetto periodo, non vi era alcuna regolamentazione normativa che riconoscesse agli occupanti il diritto all'acquisto dei terreni ad un prezzo « politico ».

L'occupazione può cioè ritenersi illegittima fino all'anno 1982, mentre dalla data di entrata in vigore della legge n. 615 del 1982 la stessa occupazione non può essere considerata abusiva in quanto espressamente prevista da una legge dello Stato.

Le somme che i privati cittadini interessati ad acquisire la proprietà delle aree da loro stessi occupate dovranno corrispondere relativamente al periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge anzidetta a titolo di canoni di affitto devono essere stabilite con i medesimi criteri fissati per calcolare il prezzo d'acquisto delle aree in questione, e cioè sulla base dei parametri all'uopo previsti per l'edilizia economica e popolare.

Molti occupanti hanno promosso giudizio tendente all'accertamento del diritto al trasferimento del bene dietro un corrispettivo parametrato sulla base della previsione della legge n. 615 del 1982 nonché alla determinazione del canone di affitto con i medesimi criteri. I giudizi sono pendenti e l'esito incerto.

La presente proposta di legge mira a prevedere una disciplina legislativa che definisca la situazione in modo chiaro e conforme alla normativa vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le somme che i privati interessati ad acquisire la proprietà delle aree di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 615, da loro stessi occupate, devono corrispondere, a titolo di canoni di affitto, relativamente al periodo successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 615 del 1982, devono essere stabilite con i medesimi criteri fissati per calcolare il prezzo di acquisto delle aree in questione, e cioè sulla base dei parametri previsti per l'edilizia economica e popolare.

€ 0,26



14PDL0033590